

Verbale di adunanza

L'anno 2024 ed allì **10 giugno alle ore 17.00** si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:

GRABBI Simona	Presidente
NOTARISTEFANO Marina	Vice Presidente
STRATA Claudio	Segretario
NARDUCCI Arnaldo	Tesoriere
ALASIA Alessandro	BERTI Paolo
BERTOLI Germana	BONA Marco
BONAUDO Stefano	BRENCHIO Alessandra
CAVALLO Carlo	CIURCINA Marco
CRIMI Salvatore	GENOVESE Antonio
KOUMENTAKIS Dafne	MANZELLA Alberto
MICHELA Cristiano	MUSSANO Giampaolo
ROSSI Daniela Maria	SCAPATICCI Alberto
VALLOSIO Filippo	VITRANI Giuseppe

Consiglieri

* * *

Tutte le delibere odierne sono immediatamente approvate ed esecutive.

FUORI SACCO: RIUNIONE CON PRESIDENTE TRIBUNALE DI TORINO SU SITUAZIONE GDP – 07.06.2024 – REL. PRESIDENTE, TESORIERE, CONS. ALASIA, MANZELLA

Il Consigliere Alasia riferisce che alla riunione tenutasi nell'Ufficio del

Presidente Villani, alla quale hanno partecipato la Presidente, il Consigliere Tesoriere, 4 Consiglieri, i Colleghi XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX e due rappresentanti dei firmatari della comunicazione (avvocati XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX), ha visto l'esame approfondito della questione ed il vaglio di possibili soluzioni d'urgenza atte a porre rimedio all'attuale situazione come lamentata dai Colleghi firmatari della comunicazione e dal Consiglio.

Dopo interlocuzione con esposizione di idee da parte di tutti i partecipanti, si è deciso di elaborare da parte del Consiglio due comunicazioni, da rimettere al Presidente del Tribunale per successivo invio congiunto al Ministero, atte a sollecitare la riduzione del tirocinio per i GOT (che dopo il periodo di tirocinio semestrale debbono trascorrere due anni all'UPP prima di assumere le funzioni) nonché di collocare con urgenza i GOT attualmente in tirocinio nelle funzioni effettive andando a forzare il tenore dell'art. 10 della Legge n. 116/2017 che potrebbe consentire, in via d'urgenza, l'adozione di misure straordinarie.

Il Consiglio approva le bozze elaborate di tali comunicazioni e delibera di inoltrarle al Presidente del Tribunale.

***FUORI SACCO: PROPOSTA DI MODIFICA AL D.L. N. 116/2017 –
REL. CONS. VITRANI***

Il Consigliere Vitrani illustra le proposte di modifica al d.l. n. 116 del 2017 che consentirebbero di supplire alle gravissime carenze di organico degli Uffici dei GdP.

Il Consiglio approva la proposta e delibera di inviare, unitamente al Tribunale di Torino, la richiesta di modifica al CSM e al Gabinetto del Ministro della Giustizia.

Il Consiglio approva.

***FUORI SACCO: BOZZA COMUNICATO ASSOCIAZIONI FORENSI
DI TORINO SULLA SITUAZIONE DEI GDP – REL. CONS. BERTI E
MUSSANO***

I Consiglieri Berti e Mussano riferiscono che è in corso di elaborazione la bozza che sarà pronta a breve e che verrà sottoposta al COA per approvazione.

E' stato anche proposto un evento – per esempio una camminata simbolica in toga - che consenta di sollevare ulteriormente l'attenzione sulla questione, magari con le altre associazioni e con la Camera Penale: pare che sia già stata individuata a tale fine la data del prossimo 4 luglio dal COA di Roma e dunque la proposta è quella di organizzarla per tale data e alla stessa ora (il tutto da divulgare tramite Social e comunque dandone la massima diffusione).

L'avv. Michela verificherà che cosa è necessario comunicare alle Autorità dal punto di vista normativo nel caso in cui la marcia in toga venisse definitivamente organizzata.

Alle ore 17,27 interviene alla seduta consiliare la Cons. Bertoli.

Alle ore 17,32 interviene alla seduta consiliare la Cons. Koumentakis.

Alle ore 17,34 interviene alla seduta consiliare il Cons. Vitrani.

Alle ore 17,36 interviene alla seduta consiliare il Cons. Scapatucci.

Il Consiglio approva.

Il Consiglio resta altresì in attesa di ricevere la bozza di comunicazione di cui sopra e rinvia il punto al prossimo ODG.

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:

AGAT: IL RECEPIMENTO DELLA DIR. EU 2019/882 SUI REQUISITI DI ACCESSIBILITA' DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI: LE SFIDE PER UN FUTURO SENZA BARRIERE – 28.06.2024.

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi, di cui 1 in deontologia, considerato l'intervento del Consigliere Vitrani all'evento.

1. ESAME VERBALE DEL 03/06/2024 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio approva.

DISCUSSIONE CONSIGLIARE

2. ESITO ESAME DVV CIVILE E PENALE AVV. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX – 29 MAGGIO 2024 – REL. BERTOLI, ROSSI E KOUMENTAKIS

Il Consiglio accoglie la dipendente XXXXXXXXXXXX che riepiloga le verifiche svolte rispetto alle 3 candidate indicate in oggetto le quali hanno inviato

ulteriori comunicazioni già trasmesse ai Consiglieri per rappresentare le loro ragioni.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, con l'astensione dei Consiglieri Brenchio, Alasia, Bonaudo e Ciurcina e con il voto contrario dei Cons. Vallosio, Genovese, Manzella, Mussano e Scapaticci, delibera l'annullamento della prova delle Avv. XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX in quanto non avrebbero neanche dovuto sostenere l'esame come ripetutamente detto anche dalla Cons. Bertoli in occasione della prova del 29 maggio.

Annulla anche la prova dell'avv. XXXXXXXXXXXX per mancanza delle condizioni per sostenerlo, come dalla stessa ammesso con la mail trasmessa al Consiglio.

Si conferma di non poter derogare all'art. 20 comma 5° del Reg. CNF n. 6/2014 riconoscendo i crediti a chi non ha partecipato all'80% del corso, fuori dei casi in cui ci si sia iscritti ai fini della permanenza.

Alle 18,07 interviene il Cons. Bona.

Si comunichi da parte della dipendente XXXXXXXXXXXX.

3. CNF - SSA: INVITO CONFERENZA NAZIONALE SCUOLE FORENSI – 26 GIUGNO 2024 – REL. CONS. BERTOLI, CAVALLO E ROSSI

Il Consiglio incarica l'avv. Daniela Rossi e l'avv. Carlo Cavallo per la partecipazione all'evento della Scuola Forense (mentre vengono confermate le presenze all'evento presso il CNF per i temi di riforma del procedimento

disciplinare il Cons. Cavallo e la vice-presidente Notaristefano).

4. CNF: LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA TIROCINIO ALTERNATIVO E SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA – REL. CONS. BERTOLI, CAVALLO E ROSSI

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare queste importanti linee guida a tutti i dipendenti del COA, ai componenti della Commissione Pratica e di pubblicarle sul sito; delibera di inviarle ai Capi degli Uffici Giudiziari con cui vengono predisposti i programmi di tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 per la diffusione da parte loro a coloro che sottoscrivono il programma, al XXXXXXXXXXXX per le SSPL e, per i tirocini anticipati, al XXXXXXXXXXXX, al XXXXXXXXXXXX e all'Ufficio del Job Placement. Si incaricano XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX.

5. BOZZA LINEE GUIDA CONGIUNTE TRIBUNALE TORINO – COA – UNEP TORINO SU ART. 492 BIS C.P.C. – REL. CONS. VALLOSIO E ALASIA

Il Consiglio udita la relazione dei Cons. Alasia e Vallosio, approva il testo delle linee guida così come rielaborate e delibera di trasmetterle al dr. XXXXXXXXXXXX con lettera di accompagnamento.

Si incaricano i Cons. Alasia e Vallosio.

**6. RIUNIONE ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA – 20.06.2024
– REL. TESORIERE**

La Presidente e il Tesoriere riferiscono di aver partecipato ad una riunione con il Presidente della Corte di appello, il Cons. Rivello e il Cons. Alzetta i quali hanno manifestato la volontà di valorizzare la Biblioteca della Corte. A tal fine, hanno proposto al Consiglio di continuare ad utilizzare le aule della Corte per i corsi di formazione degli avvocati, senza più occuparsi della pulizia delle stesse, e di versare alla Corte un contributo pari al costo delle spese di pulizia risparmiate, contributo utilizzato per valorizzare la Biblioteca.

La Presidente propone di concedere questo contributo svincolato da quello a progetto che il COA quale partner dell'ATG è chiamato a dare al pari degli altri partner dell'Associazione.

E' prevista anche la riunione preparatoria in data 18 giugno 2024 (da confermare) a cui parteciperanno i Cons. Narducci e Berti.

La Presidente riferisce, altresì, che i Consiglieri Narducci parteciperanno alla riunione del 20 giugno p.v., previo incontro con la XXXXXXXXXXXX per approfondire il discorso del software.

Il Consiglio ringrazia e approva.

7. PULIZIA AULE – REL. TESORIERE

Il Tesoriere riferisce che la prevedibile spesa annuale per la pulizia delle aule sarà di almeno 1.000,00 euro, visto che ad oggi che gli eventi in presenza sono aumentati ammonta a euro 475,00 e si riferisce agli eventi compiuti fino ai primi giorni di marzo 2024. Si delibera di concedere un

contributo alla ATG per i prossimi sei mesi di euro 600,00 e per il 2025, salvo cambiamento nella routine della formazione, di euro 1.200,00.

8. COMUNICAZIONE DOTT. TETAMO, PRESIDENTE VII SEZIONE CIVILE TRIBUNALE DI TORINO – REL. VICE PRESIDENTE E CONS. BERTOLI

La Vice Presidente riferisce in sintesi che vi sono diversi temi in campo.

Il primo tema è quello dell'udienza per la conciliazione su cui è in corso una riflessione ed un approfondimento con la Cons. Bertoli sul contenuto della lettera da inviare al Presidente.

In secondo luogo bisogna rispondere alla comunicazione del 30 maggio ed è in corso un approfondimento con la Commissione Famiglia e dunque vi saranno presto degli aggiornamenti fattuali e concreti su questi temi.

A quel punto sarà anche possibile proporre ulteriori criteri ad integrazione della bozza che verrà sottoposta al Consiglio.

XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX svilupperanno un file con indicazione di anzianità di iscrizione nell'elenco degli avvocati che ricevono incarichi come curatori speciali dei minori come punto di partenza per le ulteriori riflessioni.

Il Cons. Manzella propone di creare un database per gestire le nomine in modo da garantire la rotazione.

Il Cons. Berti sostiene che il problema della scelta degli avvocati da nominare è risalente e spesso in passato sono state raccolte delle perplessità degli iscritti (come anche in altri settori) in considerazione che

ci sono colleghi che vengono nominati spesso e altri mai: questo caso rappresenta una importante occasione per affrontare ancora più approfonditamente la questione.

Il Consiglio approva e resta in attesa di sviluppi.

9. LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. VITRANI

Il Consigliere Vitrani riferisce che l'avvocato XXXXXXXXXXXX chiede la liquidazione di una proposta di parcella relativa a contenzioso del quale fornisce la seguente relazione:

- *Omissis*

L'avv. XXXXXXXXXXXX chiede la liquidazione di compensi, che indica complessivamente in € 26.464,10, motivando l'istanza sulla base del fatto che era stata formulata una “considerevole proposta transattiva banco judicis ottenuta anche grazie al patrocinio del sottoscritto” e afferma di chiedere la liquidazione dei compensi nei valori massimi, aumentati del 30% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale.

In realtà il Collega ha formulato la proposta di parcella prendendo come riferimento i valori medi, senza includere la fase istruttoria.

L'ipotesi che appare più oggettiva e congrua potrebbe essere la seguente:

- *scaglione di riferimento pari al valore della causa e dunque quello compreso tra 1.000.000 e 2.000.000 di euro;*
- *liquidazione del compenso secondo i minimi tariffari atteso che l'atto di citazione è stato redatto sostanzialmente prendendo come*

riferimento la sentenza penale di primo grado e presenta una ricostruzione in fatto abbastanza stringata. Inoltre in corso di causa non è stata effettuata alcuna istruttoria e la causa è stata decisa sulla base delle produzioni documentali, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

Conseguentemente si propone la liquidazione secondo questo prospetto:

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 2.995,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.976,00

Fase decisionale, valore minimo: € 5.209,00

Compenso tabellare (valori minimi): € 10.180,00

AUMENTI (in % sul compenso tabellare)

Aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2): € 3.054,00

Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti: € 13.234,00

Il Consiglio rinvia per informare l'iscritto e verificare se il collega richiedente ha delle ulteriori osservazioni.

***10. ALBERO DOMANDE PER NOMINA DIFENSORE D'UFFICIO
– REL. PRESIDENTE, CONSIGLIERI CAVALLO, ROSSI, GENOVESE
E VALLONE***

La Presidente illustra la configurazione dell'albero delle nomine dei difensori di ufficio e la bozza della comunicazione.

Vi è forse un problema che riguarda gli avvocati di Pinerolo che vengono nominati molto spesso e che sono in difficoltà per il numero delle nomine.

Si propone di affrontare il problema in un secondo momento e di pubblicare

l'albero, visto il tempo trascorso ed il lavoro che è arrivato alla fine.

L'idea potrebbe essere quella di convocare gli iscritti di Pinerolo.

Non essendoci ulteriori osservazioni si delibera che XXXXXXXXXXXX invii l'ultima comunicazione predisposta ai capi degli uffici già designati e di pubblicare nell'area dedicata alle difese d'ufficio l'albero da ultimo predisposto, comunicandolo anche a DCS.

11. DELIBERA ANAC N. 213 DEL 23 APRILE 2024 - ESITO VERIFICHE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO – REL. CONS. MICHELA E CAVALLO

Il Consiglieri Michela e Cavallo relazionano sul lavoro di approfondimento e di aggiornamento osservando che ci sono molte cose da fare tra cui un monitoraggio entro fine novembre 2024 (ad esempio il tema delle sovvenzioni).

Si incarica XXXXXXXXXXXX di richiedere a XXXXXXXXXXXX i dati personali dei soggetti beneficiari del contributo per il torneo di Calcio.

La stessa cosa per i colleghi che compongono la squadra di Basket.

Ancora, di coloro che hanno beneficiato del contributo per il Torneo di Tennis.

A proposito dell'accesso civico si delibera che inderogabilmente tutti i dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente a XXXXXXXXXXXX se sono pervenute ai rispettivi uffici delle domande di accesso agli atti (come per esempio gli accessi agli atti del procedimento di liquidazione delle parcelle). XXXXXXXXXXXX raccoglierà le istanze di accesso agli atti,

verificherà la tempestiva risposta nei termini di legge e solo se emergano delle criticità se ne darà conto alle Cariche e al RPCT.

Alle 19,19 si allontanano dal Consiglio i Cons. Bonaudo e Mussano.

12. CNF: PARERE SULL'ACCREDITAMENTO DEL PROGETTO PCTO – AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO CONSILIARE - REL. CONS. ROSSI

La Consigliera Rossi riferisce il contenuto della comunicazione pervenuta dal CNF in data 3 giugno 2024 indicata in oggetto con cui è stata riconosciuta la possibilità di riconoscere crediti formativi per la partecipazione a gruppi di lavoro e a commissioni consiliari.

Il Consiglio ringrazia ed incarica XXXXXXXXXXXX ad eseguire l'aggiornamento del Regolamento formazione del Consiglio.

13. PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, CITTA' DI TORINO, PREFETTURA DI TORINO “NUOVI CANTIERI DI EDUCAZIONE CIVICA”: INIZIATIVE FORMATIVE RIVOLTE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO – REL. CONS. ROSSI

La Consigliera Rossi illustra il Protocollo di intesa.

Il Consiglio incarica la Cons. Rossi di finalizzare il progetto.

XXXXXXXXXXXX invierà la comunicazione accompagnatoria.

**14. ASGI: SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA
GIURISPRUDENZA DEL GDP DI TORINO SUL TRATTENIMENTO
AMMINISTRATIVO – REL. SEGRETARIO**

Il Segretario riferisce che l'ASGI ha pubblicato sul proprio sito una raccolta di tutte le pronunce dei Gdp di Torino cassate dalla Cassazione in merito al trattenimento amministrativo, da cui risultano profili di particolari gravità.

Ciò che risulta particolarmente preoccupante è il fatto che non si tenga conto delle precedenti censure della Corte di Cassazione nei giudizi svolti successivamente.

La situazione pare inserirsi nella criticità della situazione dell'ufficio del Giudice di Pace già oggetto delle dovute attenzioni anche di questo Consiglio.

Il Consiglio ringrazia l'ASGI per quanto verificato e oggetto della segnalazione condividendone il contenuto e le preoccupazioni, le fa proprie e non può che impegnarsi ad iniziative formative comuni a cui invitare i Giudici di Pace.

**15. RICHIESTA AVV. XXXXXXXXXXXX DI INSERIMENTO NELLE
LISTE DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE– REL. VICE
PRESIDENTE E CONS. BERTOLI**

La Vice Presidente e la Consigliera Bertoli riferiscono che il corso non pare coerente con le linee guida dettate dall'Unione Regionale.

**16. COA MILANO E UNIONE LOMBARDA ORDINI FORENSI:
DELIBERE SU INIZIATIVA PROCURA DI MILANO – REL. CONS.
TIZZANI E GENOVESE**

Il Consiglio rinvia.

**17. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO FONDAZIONE
CATALANO ARIETTI PRATICANTI ISCRITTI SCUOLA FORENSE
COA – REL. TESORIERE**

Il Consiglio, con l'astensione della Presidente, approva l'assegnazione delle borse di studio erogate dalla Fondazione Catalano Arietti ai dottori XXXXXXXXXXXX Incarica XXXXXXXXXXXX di trasmettere il verbale della commissione aggiudicatrice alla fondazione Catalano Arietti per gli adempimenti conseguenti.

Invita il CDA della Fondazione a voler mutare i requisiti di assegnazione valorizzando anche la capacità reddituale dei richiedenti.

**18. PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXXXXXXXXXXX – REL.
CONS. CRIMI**

Il Consigliere Crimi, in riferimento alla richiesta di parere formulata dall'Avv. XXXXXXXXXXXX, preso atto delle osservazioni formulate dal medesimo, espone al Consiglio quanto segue.

L'Avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita, se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (art. 68, comma 1, CDF).

Anche una volta decorsi i due anni, l'Avvocato deve astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (art. 68, comma 3, CDF).

Neppure una volta decorsi i due anni l'Avvocato può assumere un incarico professionale che non sia estraneo a quello espletato in precedenza (art. 68, comma 2, CDF) [v. CNF n. 165 del 25/07/2023].

L'Avv. XXXXXXXXXXXX specifica che i due anni non sono passati.

Tuttavia, occorre rilevare che la norma tutela la parte e non l'affare.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 maggio 2023, n. 14933, hanno osservato che non si può attribuire soggettività giuridiche distinte alla ditta individuale e alla persona fisica che con tale denominazione si identifica nell'esercizio della sua attività d'impresa.

La sentenza 15 marzo 2022, n. 8337 della Suprema Corte ha, invece, annullato una sanzione disciplinare nel caso di un difensore che aveva assunto la difesa di una SNC contro un ex socio.

La Corte Suprema ha motivato che la società costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci; che la responsabilità verso terzi dei soci, sancita dagli artt. 2304 e 2291 c.c., si atteggia come mera garanzia ex lege.

Certamente l'esercizio dell'impresa e le obbligazioni che ne derivano sono riferibili ai soci da punto di vista squisitamente economico, senza che si possa escludere la pluralità di soggetti giuridici.

Tali considerazioni valgono a maggior ragione per le società di capitali.

Secondo la pronuncia da ultimo citata l'aver assunto incarichi pur sempre per la società o per soci in posizioni analoghe (quelli non receduti), in posizione contrapposta a quella di altro socio (quello receduto), non integra l'illecito disciplinare.

L'Avv. XXXXXXXXXXXX specifica di avere assistito Tizio quale titolare di ditta individuale e che oggi la diffida giunge da una SRL rappresentata dall'ex cliente.

Ma si tratta di soggetto, recte di "parte" diversa.

Per cui ritengo che, pur non essendo passati i due anni dall'esaurimento dell'incarico in favore della ditta individuale, non trattandosi dello stesso 'affare', posto che l'Avv. XXXXXXXXXXXX riferisce che non vi è pericolo di utilizzare informazioni acquisite nell'espletamento del precedente mandato, poichè si tratta di un soggetto giuridico diverso (una SRL neocostituita e non già la vecchia ditta individuale), si possa escludere il rilievo disciplinare dell'assunzione e dello svolgimento dell'incarico professionale de quo.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Crimi e delibera di modificare il parere come indicato dal medesimo e di comunicarlo all'interessato a cura di XXXXXXXXXXXX.

19. PROGETTO DOCUMENTARIO IN MEMORIA DELL'AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. SEGRETARIO

Il Segretario illustra il contenuto del progetto e propone al Consiglio di

partecipare allo stesso.

Il Consiglio manifesta interesse per l'iniziativa, incaricando il Segretario ed il Cons. Crimi di svolgere gli opportuni approfondimenti.

20. CERIMONIA GDF 250° ANNIVERSARIO – REL. CONS. MUSSANO

Il Consiglio incarica il Consigliere Mussano a partecipare alla cerimonia.

21. SPORTELLO CONSULENZA LEGALE GRATUITA PRESSO BIBLIOTECA DI CHIERI – BOZZA LETTERA ATTIVAZIONE SPORTELLO – REL. CONS. BERTI

Il Consigliere Berti propone di modificare la lettera nei punti 5 e 6 nelle parti indicate dal Cons. Berti e dopo averlo condiviso con il Consiglio la dipendente XXXXXXXXXXX lo invierà nuovamente al Comune di Chieri.

22. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXXX – REL. CONS. VALLOSIO

Il Consigliere Vallosio predisporrà una risposta e la invierà a tutti i Consiglieri per approvazione.

Il Consiglio lo ringrazia.

23. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. BERTOLI E BRENCIO

La Consigliera Brenchio riferisce che la Collega XXXXXXXXXXXX ha posto il seguente quesito al CoA: “nel caso di assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un contenzioso giudiziale di cessazione di divorzio, ove le parti giungano ad un accordo all'udienza di comparizione delle parti per il versamento di “una tantum” in luogo dell'assegno divorzile se corrisposta interamente nell'anno 2024 concorre a formare reddito ai fini dell'eventuale revoca del gratuito”.

Il Testo unico spese di giustizia sul punto è chiaro: l'art 76 comma 3, così dispone: “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.”

Quindi è chiaro che anche il contributo al mantenimento, del coniuge concorre alla determinazione del reddito ai fini dell'ammissione o non ammissione al patrocinio a spese dello stato, in quanto assimilato al reddito da lavoro dipendente.

Il riferimento normativo è il DPR. 917/1986 art. 10 comma 1: “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) - OMISSIS -

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli

destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.

La lettura di tale articolo ci indica che solo gli assegni aventi carattere di periodicità, ricadenti nelle somme da assoggettare ad imponibile, devono essere computati ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione del gratuito patrocinio.

Ove, invece, si discute dell'una tantum in sede divorzile, a nulla rilevando l'entità della somma di denaro, l'importo versato non costituisce reddito imponibile in quanto viene meno la periodicità dell'erogazione e, quindi potrà considerarsi quale mero arricchimento patrimoniale e non reddituale.

Tale distinguo fa sì che la predetta somma di denaro non debba computarsi per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per la revoca del patrocinio stesso nel caso il beneficiario sia già stato ammesso.

Tale ragionamento è supportato dalla Corte Costituzionale che, in due distinte pronunce – 383/2001 e 113/2007 – ha precisato la natura o meglio le nature tributarie delle erogazioni a titolo di contributo al mantenimento del coniuge: sia l'erogazione periodica sia l'erogazione una tantum hanno la medesima funzione, ma natura tributaria differente e, quindi, se per l'erogazione periodica il coniuge obbligato all'assegno può dedurre tale spesa ed il coniuge ricevente dovrà corrispondere allo Stato le tasse sul tali redditi periodici, nel caso dell'una tantum, invece, il coniuge obbligato nulla può dedurre mentre per il coniuge ricevente l'assegno divorzile una tantum non è da considerarsi imponibile ed è fiscalmente irrilevante.

*Si legge, infatti, nelle due citate pronunce della Corte Costituzionale: “che, nel caso in esame, la previsione normativa riguarda due forme di adempimento, cioè quella periodica e quella una tantum, le quali – pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale – appaiono sotto vari profili diverse, e tali sono state considerate dal legislatore nella disciplina dettata in materia; che, in particolare, sull’accordo tra le parti l’importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilità di una loro revisione, in aumento o in diminuzione; mentre al contrario quanto versato una tantum – che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell’assegno periodico – viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare e definisce una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, producendo l’effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite, le quali restano così fissate definitivamente; che la soluzione auspicata dal giudice rimettente finirebbe col rendere deducibile dal reddito un **trasferimento squisitamente patrimoniale**” (Corte Cost 383/2001) e si legge altresì “che invece, come questa Corte ha già rilevato nella citata ordinanza, le due suddette forme di adempimento, pur avendo entrambe la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, diversi regimi fiscali; che, infatti, mentre l’assegno periodico è determinato dal giudice in base ai parametri indicati dal comma*

6 dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, con possibilità di revisione (in aumento o in diminuzione), ai sensi dell'art. 9, comma 1, della stessa legge, invece l'assegno versato una tantum non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico, ma è liberamente concordato dalle parti – sia pure con soggezione al controllo di equità da parte del giudice -, al fine di fissare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi, tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico (comma 8 del citato art. 5); che tali differenze – le quali hanno indotto parte cospicua della dottrina e della giurisprudenza ad attribuire all'accordo per il pagamento una tantum una peculiare **natura «transattiva» o «novativa», oltre che «aleatoria»** – sono state non irragionevolmente prese in considerazione dal legislatore fiscale nella denunciata disciplina della deducibilità di tali assegni dall'imponibile dell'IRPEF; che, infatti, il legislatore, nel caso di corresponsione di un capitale una tantum – sicuramente di importo maggiore di un assegno periodico -, ha preferito tutelare l'accipiens (cioè il coniuge economicamente più debole che, ai sensi dell'indicato comma 6 dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») non assoggettandolo a tassazione per il relativo importo e lasciando simmetricamente immutato l'ordinario carico fiscale del solvens, senza prevedere, quindi, alcuna deduzione per tale esborso; che lo stesso legislatore, nel caso degli assegni periodici, ha invece ritenuto di assimilarli ai redditi di lavoro dipendente assoggettandoli a tassazione in capo al coniuge che li percepisce e correlativamente, al fine di evitare doppie imposizioni, li ha considerati

oneri deducibili da parte del coniuge che li corrisponde; e ciò, in ragione sia della loro periodicità (e, quindi, della loro pertinenza a più periodi d'imposta) sia della possibilità di una loro revisione economica per sopraggiunti giustificati motivi; che, data la diversità delle evidenziate situazioni giuridiche e di fatto, la discrezionalità del legislatore circa l'individuazione dei casi di deducibilità di oneri e spese dal reddito imponibile del solvens è stata esercitata, nella specie, in modo non irragionevole al fine di perseguire finalità sociali di tutela differenziata dei coniugi, tenendo conto della diversità delle situazioni; che l'accoglimento della sollevata questione di illegittimità costituzionale non farebbe, comunque, venir meno la denunciata disincentivazione del ricorso all'istituto della corresponsione una tantum dell'assegno, ma addirittura l'aggraverebbe, perché il carico fiscale, concentrato in un unico periodo d'imposta, verrebbe trasferito all'accipiens (cioè al coniuge economicamente più debole) e quest'ultimo – date la progressività dell'IRPEF e l'assenza di un regime di tassazione separata per la somma così percepita in unica soluzione – si vedrebbe assoggettato ad aliquote marginali d'imposta superiori a quelle applicabili, in una pluralità di periodi d'imposta, con gli assegni periodici. (Corte Cost 113/2007)

Alla luce delle due pronunce costituzionali, questo Consiglio, ritiene che l'assegno divorzile versato una tantum non concorra a formare reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio ringrazia la Consigliera Brenchio e incarica XXXXXXXXXXXX di comunicarlo all'interessata e di pubblicarlo sul sito dei pareri del COA.

24. RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. CONS. BERTI

Il Consigliere Berti ritiene che si debbano chiedere delle informazioni alla collega; in particolare che tipo di contratto e di rapporto di lavoro avrà, se sarà remunerata, che impegno orario avrà, oltre a chiedere se avrà o meno la rappresentanza dell'ente.

Si incarica XXXXXXXXXXXX di preparare la lettera da sottoporre al Cons. Berti prima dell'invio.

25. PIANO DI RIENTRO AVV. XXXXXXXXXXXX – REL. TESORIERE E CONS. VALLOSIO

Il Tesoriere riferisce che l'Avv. XXXXXXXXXXXX non ha rispettato il piano di rientro, non pagando le rate di aprile e maggio, e che gli sono state inviate due pec, senza alcun riscontro; propone di incaricare un giovane avvocato premiato con toga d'oro di predisporre diffida ulteriore.

Il Consiglio approva.

26. RICHIESTA DOTT.SSA XXXXXXXXXXXX – REL. TESORIERE

Il Tesoriere relaziona sulla vicenda: mancano i requisiti per l'ammissione come risulta dagli approfondimenti svolti dagli uffici, posto che per cause non imputabili al Consiglio il percorso del tirocinio terminerà un mese e dieci giorni dopo il termine per l'iscrizione all'esame del 2024, termine che

pare essere decisamente molto ampio per consentire una deroga ai normali criteri.

Il Consiglio respinge l'istanza.

XXXXXXXXXXXX lo comunichi alla dr.ssa XXXXXXXXXXXX.

***27. SERVIZIO CONSIGLIERE DI TURNO PERIODO ESTIVO –
REL. CONS. MUSSANO***

Il Consiglio delibera di tenere l'ultima seduta consiliare pre-estiva in data 22 luglio 2024 e di fissare la prima seduta post feriale da remoto il 5 settembre 2024.

Il servizio del Consigliere di Turno si terrà fino al 19 luglio 2024 e riprenderà il 9 settembre 2024; idem per lo sportello PSS e per lo sportello del cittadino.

***28. CRINT: DOCUMENTO GIURIDICO SULLE VIOLAZIONI DEI
DIRITTI UMANI IN CORSO NELLA STRISCIA DI GAZA E
OPINIONI DISSENZIENTI – REL. CONS. BONA E CIURCINA***

I Consiglieri Bona e Ciurcina riassumono i termini dell'interessante lavoro sfociato nella relazione trasmessa al Consiglio.

La CRINT a fronte dei gravissimi fatti accaduti dopo il 7 ottobre ha ritenuto di esaminare gli stessi fatti e quelli successivi sotto un profilo strettamente giuridico, con l'analisi di tutte le fonti nazionali e sovranazionali che si assumono violate in questo terribile conflitto.

Dopo ampia discussione ed apprezzamenti per il documento e per gli spunti giuridici che contiene il Consiglio prende atto.

Alle ore 20,16 si allontana il Cons. Berti.

Alle ore 20,23 si allontana il Cons. Crimi ed alle 20,24 si allontana il Cons. Cavallo.

29. COMUNICATO UNIONE REGIONALE SULLA SITUAZIONE DEI GDP – REL. PRESIDENTE

La Presidente comunica di aver predisposto il Comunicato e di averlo condiviso con l'Unione Regionale.

30. FERIE DIPENDENTI COA – REL. SEGRETARIO

Si chiede il piano ferie di Capris S.rl. onde verificare la possibile la sostituzione di XXXXXXXXXXXX con XXXXXXXXXXXX.

Lo sportello, in caso di assenza di XXXXXXXXXXXX, verrà effettuato da XXXXXXXXXXXX.

Il protocollo, nel caso di assenza di XXXXXXXXXXXX, verrà fatto da XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX se presenti in ufficio (luglio) e ad agosto per il 23/8 da XXXXXXXXXXXX.

31. CONTRATTO PULIZIE COA – ESITO CONFRONTO – REL. TESORIERE

Il Consiglio rinvia.

**32. CONSIGLIO GIUDIZIARIO: ODG DEL 11.06.2024 E VERBALI
DEL 04.06.2024 – REL. VICE PRESIDENTE**

Il Consiglio prende atto.

**33. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERI BERTOLI, BRENCHIO,
KOUMENTAKIS, BERTI, BONAUDO**

Omissi

UFFICIO DI PRESIDENZA

La Presidente domanda se i Consiglieri desiderano chiarimenti o intendono aggiungere qualcosa sui punti decisi all'Ufficio di Presidenza.

Nessuno dei Consiglieri chiede la parola, con le eccezioni di seguito indicate nei rispettivi punti.

I punti che seguono si intendono approvati.

**34. CNF - SSA: CONGRESSO GIURIDICO FORENSE PER
L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – 27-28 GIUGNO –
INCARICO XXXXXXXXXXXX DI CHIEDERE MAGGIORI
INFORMAZIONI ALL'UFFICIO PRESIDENZA - REL. PRESIDENTE**

Il Consiglio approva.

**35. CNF: COSTITUZIONE RETE CONSIGLIERI SEGRETARI –
PRESA D’ATTO E ADESIONE**

Il Consiglio prende atto e conferma l’adesione.

**36. CNF: BANDO SELEZIONE 40 TIROCINANTI PRESSO
PROCURA GENERALE CORTE DI CASSAZIONE – PRESA D’ATTO –
PUBBLICAZIONE SUL SITO E NEWSLETTER**

Il Consiglio prende atto.

**37. COMUNE DI TORINO – GARANTE DIRITTI PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTA’: INVITO 3° INCONTRO SUI MORTI IN
CARCERE – 13 GIUGNO 2024 - PRESIDIO PER RICHIESTA DI
MISURE URGENTI**

Il Consiglio approva.

**38. ANF TORINO PIEMONTE: COMUNICATO SULLA
SITUAZIONE GDP DI TORINO – PRESA D’ATTO**

Il Consiglio prende atto.

39. CCIAA TORINO: SPORTELLO TUTELA PROPRIETA’

**INTELLETTUALE – PUBBLICATO NUOVA BANDO ATTIVITA' 2025
– 2027 – RICHIESTA DIFFUSIONE – PUBBLICAZIONE SUL SITO E
NEWSLETTER**

Il Consiglio approva.

**40. RICHIESTA CONTRIBUTO ANNUALE CUP 2024 – SI
APPROVA E SI INCARICA LA XXXXXXXXXXXX DI PROVVEDERE AL
PAGAMENTO**

Il Consiglio approva il pagamento di 500 euro.

**41. COA MODENA: DELIBERA ADESIONE COMUNICATO COA
TORINO A SOSTEGNO AVVOCATI TUNISINI – PRESA D'ATTO**

Il Consiglio prende atto.

**42. COA BARI, COA RAVENNA, COA TRAPANI: DELIBERA
ADESIONE COA MILANO – PRESA D'ATTO**

Il Consiglio prende atto.

**43. FORMAZIONE:
INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERI PER LA DEONTOLOGIA
ACCREDITAMENTI:**

LES ITALIA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE E INTELLECTUAL PROPERTY: RISCHI E OPPORTUNITA' PER L'AZIENDA - 18.06.2024

CREDITI: 3

UNIVERSITA' TORINO: ANNUAL CONFERENCE - 17.06.2024

CREDITI: 3 MATTINO

UNIVERSITA' DI TORINO: LA DIDATTICA INNOVATIVA ED ESPERIENZIALE NELLA FORMAZIONE GIURIDICA - 27.06.2024

CREDITI: 3

Il Consiglio concede altresì il logo del Coa e incarica il Consigliere Berti di portare i saluti istituzionali.

FONDAZIONE AEQUITAS: CORSO 10 ORE DI AGGIORNAMENTO MEDIATORI IN PRESENZA – 8.07.2024

CREDITI: 8

AGAT: LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI DOPO GLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - 10.07.2024

CREDITI: 2

STUDIO LEGALE XXXXXXXXXXXX DA IMPRENDITORE AD INVESTITORE: COME PROTEGGERE ED INCREMENTARE IL PATRIMONIO – 21.06.2024

CREDITI: EX POST

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA: LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI: LA PROGETTAZIONE – 02.07.2024

CREDITI: 3 DI CUI 1 DEONTOLOGIA

MERANI AMMINISTRATIVISTI: UN ANNO CON IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: OBIETTIVI RAGGIUNTI E ASPETTI DA

MIGLIORARE - 08.07.2024

**CREDITI: 3 SENZA SPONSORIZZAZIONI IN LOCANDINA SE NO
EX POST**

*SI INVITA L'UFFICIO FORMAZIONE A PREDISPORRE UNA
COMUNICAZIONE CHE VISTERA' LA PRESIDENTE SUL FATTO CHE
QUALUNQUE RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO – ECCETTO LA
FONDAZIONE E LA COMMISSIONE SCIENTIFICA COA – DEVE
PERVENIRE COME DA REGOLAMENTO ALMENO 30 GIORNI PRIMA,
PERCHE' SOLO COSÌ SI EVITANO SOVRAPPOSIZIONI DI DATE
IMPARABILI. SI CREI UNA RETE DI DATE EVENTI FORMATIVI CON
FONDAZIONE*

*SI INVITA ALTRESÌ A MANDARE IL NOSTRO POF INVIATO AL CNF A
TUTTE LE ASSOCIAZIONI – SE GIA' NON E' STATO FATTO COME
OGNI ANNO – E A CHIEDERE LORO IL LORO POF ALLEGANDOLI
ALL'ODG PROSSIMO.*

Il Consiglio approva.

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO

*Il Consiglio prende atto delle segnalazioni del Consiglio distrettuale di
disciplina e incarica l'Ufficio segnalazioni del COA di provvedere ad
annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di ciascun avvocato
interessato:*

ARCHIVIAZIONI

XXXXXXXXXX

RICHIAMI VERBALI

XXXXXXXXXX

CAPI D'INCOLPAZIONE

XXXXXXXXXX

DECISIONI

XXXXXXXXXX

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e sulle liquidazioni relative alle mediazioni e negoziazioni assistite

delibera

in conformità a quanto risulta dall'elenco allegato, con l'astensione del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola pratica.

ISTANZA NOTIFICHE IN PROPRIO

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avvocata:

XXXXXXXXXX la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa:

XXXXXXXXXX dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense -

ordina l'iscrizione

della medesima nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense con anzianità da oggi.

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXXXXXXXXXXX, diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di FIRENZE a quello di Torino.

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di FIRENZE dal quale risulta che la dott.ssa XXXXXXXXXXXX è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 30.04.2024,

ordina l'iscrizione

della medesima per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di Firenze nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione dl 30.04.2024.

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata.

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA

Il Consiglio, vista la domanda delle dottoresse:

XXXXXXXXXXXX e la relativa documentazione;

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni in Legge 27/2012

delibera

di rilasciare alle medesime il certificato che attesti il compimento della pratica.

***CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA - TIROCINIO PRESSO UFFICI
GIUDIZIARI- EX ART. 37 D.L. 98/2011***

Il Consiglio, vista la domanda del dottore:

XXXXXXXXXX diretta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso esame, ai sensi dell'art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247

delibera

di rilasciare al medesimo il certificato, precisando che ha completato con esito positivo lo stage di cui all'art. 37 D.L. 98/2011 ed ha altresì svolto 6 mesi di pratica forense così come previsto dall'art. 41 comma 7 L. 31/12/2012 n. 247.

PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Consiglio, vista l'istanza della dott.ssa:

XXXXXXXXXX diretta ad ottenere l'abilitazione al patrocinio come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 -

delibera

di abilitare la medesima al patrocinio così come previsto dall'art. 41 co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247.

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell'art. 41 Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la

responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

L'abilitazione decorre da oggi 10/06/2024, data di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso comunque all'interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata con avvertenza che la stessa dovrà prestare entro 60 giorni l'impegno solenne avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.

CANCELLAZIONI

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione della dottoressa:

XXXXXXXXXX Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:

XXXXXXXXXX dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri ed Albi tenuti da questo Ordine Forense.

La seduta viene tolta alle ore 20,33.

Il Consigliere Segretario.

Avv. Claudio Strata

La Presidente dell'Ordine

Avv. Simona Grabbi